

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA**IL TRIBUNALE**

L'anno 2022 giorno 15 del mese di Febbraio in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. XX		Presidente
" XX		Giudice relatore
" XX		Esperto
" XX		Esperto

con la partecipazione della Dott. XX Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di XX e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Impugnazione Contro Provvedimento su Misura di Sicurezza (art. 680 c.p.p.)

presentata da XX, nato a XX il XX, attualmente internato presso la Casa Lavoro di XX;

OSSERVA

Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello che XX ai sensi dell'art. 680 comma 1 c.p.p. avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di XX in XX che ha applicato a suo carico la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni 1.

Nella citata ordinanza si rilevava che il nominato era stato sottoposto a libertà vigilata giusta ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di XX emessa in data XX, che in data XX era stata disposta la modifica del luogo di esecuzione della misura di sicurezza con trasferimento del XX presso la clinica XX per affrontare le problematiche tossicomane emerse e che dopo circa una decina di giorni dal ricovero (avvenuto in data XX/2020) in data XX/2020 il libero vigilato si autodimetteva dalla struttura facendo rientro a XX e in data XX/2020 veniva tratto in arresto nella flagranza dei reati di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale.

Dunque, il Magistrato di Sorveglianza prendeva le mosse da queste due gravi violazioni dell'apparato prescrittivo, riscontrava un atteggiamento assolutamente irresponsabile del XX (il quale in udienza aveva dichiarato di non sapere che fosse assoggettato a libertà vigilata, nonostante la prova in atti dell'avvenuta notifica del decreto che modificava il luogo di esecuzione della misura) e valutava la ricaduta nei reati sopra menzionati come una manifestazione tipica di accresciuta pericolosità sociale, tenuto conto dei numerosi precedenti penali per reati anche omologhi e tenuto conto del fatto che la misura non detentiva aveva dimostrato la propria inadeguatezza a contenere gli agiti anti giuridici del XX. Queste le ragioni che hanno condotto il Magistrato di Sorveglianza di XX a disporre l'aggravamento della libertà vigilata in casa lavoro.

Con l'atto di impugnazione (proposto tempestivamente) il difensore del prevenuto censura il provvedimento impugnato sostenendo che il Magistrato di Sorveglianza di XX non abbia motivato in ordine all'attualità della pericolosità sociale del XX. In altri termini, sarebbero state valorizzate le violazioni del XX 2020 (abbandono ingiustificato di XX) e XX 2020 (reati per i quali è stato arrestato in flagranza) mentre non sarebbe stato tenuto in considerazione il fatto che tra XX 2020 e la data dell'udienza (XX 2021) nessuna altra violazione alle prescrizioni è stata registrata. Nel suddetto periodo il XX è tornato nella sua città di origine e avrebbe seguito il programma del Sert in maniera positiva.

In secondo luogo, la difesa sottolinea come i reati commessi nel XX 2020 non siano espressivi di elevata pericolosità sociale, valutazione questa che sarebbe confermata anche dalla mancata applicazione da parte del giudice della cognizione di alcuna misura cautelare.

Lo svolgimento del procedimento ha visto celebrarsi una prima udienza in data XX/2021, esitata in un rinvio a nuovo ruolo per l'impossibilità in suddetta udienza di stabilire un videocollegamento con l'istituto casa lavoro di XX (dunque il rinvio si rendeva necessario per consentire al XX di partecipare personalmente all'udienza). Si disponeva, in aggiunta, l'acquisizione della relazione di sintesi/osservazione.

All'odierna udienza l'internato ha partecipato tramite videocollegamento TEAMS e il Tribunale ha trattenuto il procedimento in riserva.

All'esito della camera di consiglio il collegio ha ritenuto di dover respingere l'appello.

Il provvedimento impugnato risulta coerente, logico e ben motivato nella parte in cui evidenzia e sottolinea alcuni elementi fattuali di indiscussa rilevanza: la grave violazione della prescrizione che imponeva al XX di permanere presso la struttura di

ricovero (dalla quale si è autodimesso contro il parere medico) con conseguenziale sottrazione al programma di cura e di riabilitazione che il competente Sert aveva predisposto; la commissione, dopo appena due mesi, di condotte penalmente illecite; l'atteggiamento assolutamente irresponsabile e l'assenza di reale consapevolezza del proprio status giuridico (testimoniato all'udienza avanti il Magistrato di Sorveglianza, durante il quale il XX ha sostenuto di non sapere di essere sottoposto a misura di sicurezza).

Tali elementi, complessivamente considerati, appaiono assolutamente indicativi di un rischio concreto e attuale di ricadute in condotte illecite (cosa peraltro verificatasi proprio durante il periodo di allontanamento dalla struttura XX) e in ciò il provvedimento risulta fondato su adeguata e logica motivazione. Su questo punto l'appello della difesa non è condivisibile laddove sostiene che le condotte penalmente illecite oggetto di arresto in flagranza (e successivamente oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti) non siano in realtà connotate da elevata gravità. Ciò che rileva è che la misura di sicurezza della libertà vigilata, quale misura penale restrittiva avente funzione special-preventiva, ha il precipuo scopo di contenere e arginare la pericolosità sociale di soggetti autori di reato (ovvero contenere il rischio, la probabilità che il soggetto torni a commettere reati) e che tale misura, ex art. 231 c.p., può essere aggravata in quella detentiva della casa lavoro laddove non risulti adeguata a scongiurare tale rischio, ovvero laddove non riesca efficacemente a orientare le condotte della persona che vi è sottoposta. Nel caso di specie, il XX ha violato le prescrizioni e dalle menzionate violazioni è scaturita proprio la concretizzazione del rischio che la libertà vigilata aveva il compito di neutralizzare, ovvero la ricaduta nel reato del XX.

Nemmeno la censura relativa alla mancata attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale appare condivisibile in quanto gli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata erano, all'epoca, comunque recenti.

Né dall'acquisita relazione di sintesi emergono elementi decisivi per rivalutare diversamente le indicate circostanze, giacché nella suddetta relazione vengono indicati i risultati dell'osservazione e del trattamento in corso, mentre quello presente è un giudizio impugnatorio nel quale si deve verificare la correttezza e la legittimità della motivazione dell'ordinanza appellata.

Acquisito il parere conforme del PG e sentite le parti;

P.Q.M.

Rigetta l'atto di appello proposto da XX avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di XX in data XX

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

BOLOGNA, 15-02-2022

IL MAGISTRATO ESTENSORE		IL PRESIDENTE
XX		XX